



RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE GARRUTI)

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 2021

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2018

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa popolare e testo proposto dalla Commissione	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo all'esame dell'Assemblea è stato definito dalla Commissione Affari costituzionali dopo un ampio esame a partire da una proposta di iniziativa popolare che recava una modifica all'articolo 119 della Costituzione, al fine di introdurre il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. La medesima proposta disponeva, inoltre, che lo Stato adottasse le misure necessarie a garantire ai cittadini che vivono nelle isole un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

La Commissione ha svolto sulla materia un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto, tra gli altri, costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di numerose associazioni e comitati.

All'esito di questa fase istruttoria, il testo definito dalla Commissione modifica l'articolo 119 della Costituzione prevedendo che

la Repubblica riconosca le peculiarità delle Isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Al riguardo, si ricorda che il testo originario della Costituzione recava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle Isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione (« Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali »).

Il legislatore costituzionale nel 2001 ha eliminato dall'articolo 119 ogni riferimento all'insularità, riferendosi soltanto ai « territori con minore capacità fiscale per abitante », a prescindere dalle condizioni geografiche.

GARRUTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità

Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità

Art. 1.

1. *Identico:*

« **La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità** ».